

Assegno ordinario d'invalidità riconosciuta dall' INPS

A CHI SPETTA L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITA'?

Hanno diritto all'assegno ordinario d'invalidità (chiamato anche I.O.) i lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale corrispondente almeno alla riduzione di un 1/3 della capacità lavorativa.

QUANDO POSSIAMO OTTENERE

L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITA'?

Quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell'INPS, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- un'anzianità contributiva e assicurativa di **almeno cinque anni, di cui almeno tre** versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

COSA E' BENE SAPERE:

Detto assegno non è una pensione definitiva: ha una durata massima di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario (nel semestre che precede la scadenza), che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.

Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità **viene concesso anche a chi continua a lavorare.** In questo caso il titolare ogni anno può essere sottoposto a visita medico-legale.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia, ricorrendo i relativi requisiti.

Questo assegno viene calcolato come reddito, se si percepisce una pensione di invalidità va tenuto in considerazione.

COME DEVE ESSERE FATTA LA RICHIESTA DI PENSIONE DI INABILITA'?

Recandosi presso gli uffici dell'Inps o sul sito dell'Istituto www.inps.it si potrà reperire **la modulistica per la presentazione della domanda** che dovrà essere presentata direttamente agli uffici dell'Inps o inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati.